

VERBALE DI ASSEMBLEA**della società ACI PISTOIA SERVIZI S.p.a.****Repubblica Italiana**

L'anno duemilaquattordici e questo giorno quindici del mese di maggio (15.5.2014) in Pistoia, negli uffici dell'Automobil Club di Pistoia, via Ricciardetto n. 2 , alle ore dodici.

Avanti di me dr. Giulio Chiostrini Notaio in Pistoia, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, senza l'assistenza dei testimoni non ricorrendo le condizioni di legge che li rendono obbligatori, come il comparente conferma, si è costituito il signor **CAPECCHI Ing. MASSIMO**, nato a Pistoia (PT) il 3 agosto 1961 e residente a Pistoia (PT), via Gora e Barbatole n. 200 (cod. fisc. CPC MSM 61M03 G713D).

Comparente, cittadino italiano, della cui identità personale e capacità giuridica io Notaio sono certo, il quale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società per azioni "**ACI PISTOIA SERVIZI S.p.a.**" con unico socio, società di nazionalità italiana e costituita in Italia, con sede in Pistoia, via Ricciardetto n. 2, capitale sociale Euro 258.300,00 interamente versato, costituito da n. 51.660 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 5,00 ciascuna, avente codice fiscale, partita IVA e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Pistoia 01387550476, ed iscritta al n. 145617 del REA presso la CCIAA di Pistoia, mi chiede di ricevere il verbale dell'assemblea dei soci di detta società qui convocata per oggi alle ore dodici per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:-----

1. Modifiche allo Statuto, introduzione figura dell'Amministratore Unico. Delibere inerenti e conseguenti;-----
2. Varie ed eventuali.-----

Assume la presidenza dell'assemblea, a norma di statuto sociale, il costituito Ing. Massimo Capecchi, nella sua suddetta sua qualità, e dà atto:-----

- che la presente assemblea era stata già espressamente prevista in sede di assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio tenutasi il giorno 28 aprile 2014, ed è stata poi regolarmente convocata a termini di legge e di statuto sociale;-----

- che è oggi presente il socio unico Automobile Club di Pistoia (cod. fisc. 00108840471), Ente pubblico non economico di nazionalità italiana e costituito in Italia, titolare di tutte le n. 51.660 azioni ordinarie, rappresentanti l'intero capitale sociale, in persona del suo Presidente e legale rappresentante Dr. Antonio Breschi;-----

- che il socio intervenuto risulta legittimato a partecipare e votare in assemblea, a norma dell'art. 16 dello statuto sociale;-----

- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti esso Presidente, e l'Amministratore Delegato Dr. Pasquale Amoroso;-----

- che del Collegio Sindacale sono presenti Il Presidente Rag. Vittorio Nardini, ed il Sindaco effettivo Dr. Mario La Civita;-----

- di avere accertato l'identità e la legittimazione dei presenti;-----

- che pertanto la presente assemblea è regolarmente costituita ed idonea a deliberare sul proposto ordine del giorno;-----

DEPOSITATO NEL REGISTRO
IMPRESSE DI PISTOIA
20 MAG. 2014
PROT. N. 9547
REG. IMP. N. 01387550476

Registrato
a Pistoia
il 19 MAG. 2014
Al. N. 2616
Serie AT

- che essendo l'assemblea costituita in forma totalitaria, a norma dall'art. 13 dello statuto sociale e dell'art. 2366 Cod. Civ., sembra opportuno proporre anche una ulteriore piccola modifica all'art. 5 dello statuto, in tema di oggetto sociale, originariamente non prevista nell'avviso di convocazione, ferma naturalmente l'osservanza, se necessario, di quanto disposto dall'ultimo comma di detto articolo 2366 Cod. Civ.-----

Nessuno opponendosi alla discussione di tale ulteriore punto, e passando all'esame degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente espone come appaia opportuno prevedere la possibilità che la società sia amministrata alternativamente, a scelta dell'assemblea che procede alla nomina, o da un consiglio di amministrazione come attualmente previsto dallo statuto, o anche eventualmente da un amministratore unico; e che all'uopo si renderebbe necessario modificare vari articoli dello statuto sociale che fanno riferimento alla forma di amministrazione della società.-----

Fa altresì presente l'opportunità di modificare e ampliare leggermente l'oggetto della società per quanto attiene realizzazione e/o gestione di centri sportivi, ricreativi, rieducativi e fisioterapici nell'interesse degli automobilisti.-----

In mancanza di interventi in proposito il Presidente presenta all'Assemblea la seguente-----

-----PROPOSTA DI DELIBERAZIONE-----

a) modificare l'art. 12 dello statuto sociale sostituendo:-----

- al secondo comma le parole "al consiglio di amministrazione" con le parole "all'organo di amministrazione";-----

- al terzo comma le parole "del consiglio di amministrazione" con le parole "dell'organo di amministrazione";-----

b) modificare l'art. 13 dello statuto sociale sostituendo, al secondo comma, le parole "dal consiglio di amministrazione" con le parole "dall'organo di amministrazione";-----

c) modificare l'art. 17 dello statuto sociale sostituendo il primo periodo del primo comma con il seguente: "L'assemblea è presieduta o dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione, o in caso di loro assenza o impedimento, dal Vice Presidente, o da uno degli Amministratori Delegati, o da altra persona scelta dall'assemblea a maggioranza dei presenti";-----

d) modificare l'art. 20 dello statuto sociale sostituendo gli attuali secondo e terzo comma con i seguenti:-----

"La società è amministrata o da un Amministratore Unico, o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri fino ad un massimo di cinque, eletti dall'assemblea anche fra i non soci, secondo quanto deliberato dall'assemblea stessa all'atto della nomina.-----

In caso di nomina di un Consiglio di amministrazione questo elegge tra i propri membri un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea di nomina.";-----

e) modificare l'art. 21 dello statuto sociale sostituendo:-----

- nel titolo dell'articolo le parole "del consiglio d'amministrazione" con le parole "dell'organo di amministrazione"-----

- all'inizio del primo comma le parole "Al Consiglio di Amministrazione" con le parole "All'organo di amministrazione";-----
f) modificare l'art. 22 dello statuto sociale sostituendo il testo attuale con il seguente: "La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale spettano o all'Amministratore Unico, o al Presidente del Consiglio d'Amministrazione e, ove nominato, al Vice Presidente ed agli amministratori delegati, disgiuntamente tra loro.";-----

g) modificare l'art. 29 dello statuto sociale sostituendo all'inizio del primo comma le parole "Il Consiglio di Amministrazione" con le parole "L'organo di amministrazione";-----

h) modificare l'art. 5 dello statuto sociale, sostituendo nell'ultimo periodo del primo comma di detto articolo le parole "la realizzazione e/o gestione di centri polisportivi e ricreativi nell'interesse degli automobilisti" con le parole "la realizzazione e/o gestione di centri sportivi, ricreativi, rieducativi e fisioterapici nell'interesse degli automobilisti". Il Collegio sindacale fa presente che per parte sua nulla si oppone a quanto proposto del Presidente.-----

Dette proposte vengono quindi messe congiuntamente in unica votazione con il pieno consenso dell'assemblea; e l'assemblea, con il voto favorevole dell'unico socio rappresentante il cento per cento del capitale sociale-----

-----D E L I B E R A-----
di approvare integralmente tutte dette proposte così come sopra testualmente riportate.-----

Il nuovo testo dello statuto sociale nella redazione risultante dalle modifiche come sopra deliberate si allega al presente verbale sotto la lettera "A", omissane la lettura da parte di me Notaio per dispensa del comparente.-----

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea.-----

Il presente verbale, scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaro in due fogli dei quali lo scritturato occupa cinque intere pagine oltre la presente, viene da me Notaro letto al comparente che lo dichiara conforme a verità ed alla sua volontà e con me lo sottoscrive come appresso, alle ore dodici e minuti venti.---

F.to: **Massimo Capecchi**-----
Giulio Chiostrini notaio-----

-----STATUTO-----

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA-----

Art. 1) Denominazione-----

E' costituita una Società per Azioni sotto la denominazione "**ACI PISTOIA SERVIZI S.P.A.**"-----

Art. 2) Sede legale e sedi secondarie-----

La società ha sede legale nel Comune di Pistoia.-----

L'istituzione di nuove sedi secondarie o la soppressione oppure lo spostamento di quelle esistenti è di esclusiva competenza dell'organo amministrativo, così come lo spostamento della sede legale della società all'interno del comune di Pistoia.-----

Art. 3) Domicilio dei soci-----

Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, si intende quello risultante dal libro soci.-----

Art. 4) Durata-----

La durata della società è stabilita dalla data della sua legale costituzione sino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31.12.2050), salvo proroga oppure anticipato scioglimento.-----

TITOLO II - OGGETTO SOCIALE-----

Art. 5) Oggetto-----

La società ha per oggetto:-----

- la gestione, la locazione e l'amministrazione, in qualunque modo effettuata, per conto proprio e/o di terzi, di beni immobili destinati a qualsiasi uso; l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione e la ristrutturazione di beni immobili in genere;

- l'organizzazione e la gestione, in proprio e per conto di terzi di attività di servizi in favore dell'A.C., di altri Enti, società e persone, generalmente dirette al più ampio soddisfacimento degli interessi degli automobilisti, ricomprendendo in tali attività e servizi a titolo esemplificativo:-----

- l'assistenza automobilistica, tecnica, amministrativa, di marketing, di intermediazione e di promozione anche associativa nonché quella legale, fiscale e peritale anche tramite l'organizzazione di centri di consulenza;-----

- la promozione e l'organizzazione di corsi di educazione e di sicurezza stradale compresa la realizzazione di strutture fisse e mobili per l'insegnamento dell'Educazione Stradale e l'esercitazione pratica della guida sicura;-----

- l'esercizio di attività di agenzia plurimandataria di imprese di assicurazione italiane od estere, la promozione di contratti per conto delle medesime imprese di assicurazione nonché effettuazione di tutti i servizi connessi a tale attività ivi comprendendo la liquidazione del danno a terzi assicurati ove venga richiesto da clausole contrattuali da parte dell'impresa mandante;-----

- nel settore pubblicitario e di marketing, la cura e l'attuazione di programmi pubblicitari, di ricerca di mercato, l'individuazione e l'acquisto di oggetti promozionali e l'eventuale loro importazione dall'estero attuando ed organizzando manifestazioni, esposizioni e convegni;-----

- il noleggio di autoveicoli direttamente o come concessionaria di so-

cietà di autonoleggi internazionali o nazionali compresa la vendita e l'acquisto degli autoveicoli necessari per detta attività;-----
- la gestione e l'organizzazione del soccorso stradale;-----
- l'esercizio delle attività editoriali, compresa quella radiotelevisiva, assumendo concessioni, rappresentanze ed agenzie;-----
- il commercio di prodotti petroliferi, lubrificanti ed affini, e quindi l'acquisto, la costruzione e l'installazione, l'assunzione in gestione diretta o tramite terzi, di impianti distribuzione carburanti, lubrificanti ed affini, di stazioni di servizio in genere, di impianti di autolavaggio, di autofficine, nonché di attività affini o accessorie alle precedenti;----
- la costruzione o gestione di autoparcheggi, sia pubblici che privati;
- l'attività di riparazione e revisione di autoveicoli, mediante gestione di impianti e centri diagnosi di autoveicoli all'uopo attrezzati;-----
- la realizzazione e/o gestione di centri sportivi, ricreativi, rieducativi e fisioterapici nell'interesse degli automobilisti e per un migliore utilizzo del tempo libero in un contesto più ecologico, nonché promuovere ed organizzare convegni, dibattiti, mostre e conferenze nel settore dell'automobilismo, della circolazione stradale e del trasporto in genere.-----

La Società potrà altresì:-----

- sia direttamente che per conto terzi, anche pubbliche amministrazioni, curare ricerche, realizzare studi di fattibilità e progetti in genere nel territorio in ordine ai temi attinenti alla circolazione automobilistica e mobilità nella sua più ampia accezione;-----
- collaborare per rendere più accessibile ai soci ACI ed all'utenza in genere i servizi anche di natura pubblica affidati agli AA.CC.;-----
- promuovere e favorire lo sviluppo del turismo interno ed internazionale, esercitando tutte le attività proprie di una Agenzia di Viaggi di categoria A illimitata, nonché le altre forme di turismo individuale, collettivo, interno ed internazionale, anche mediante l'allestimento e/o gestione di campeggi e villaggi turistici;-----
- assumere la gestione commerciale della rete di Delegazioni diretta ed indiretta degli AA.CC. e di organizzare e gestire direttamente o indirettamente reti alternative e/o complementari di vendita di prodotti e servizi degli Automobile Clubs, dell'ACI e/o di società ad essi collegate o partecipate;-----
- assumere la gestione diretta e/o anche con formula di franchising di attività commerciali per la vendita di prodotti e servizi anche nel campo della ristorazione;-----
- operare nel settore informatico, provvedendo anche alla realizzazione, la vendita e l'applicazione di programmi informatici nonché l'esercizio e/o la gestione di centri di elaborazione dati e prestazione di servizi contabili ed amministrativi anche per conto terzi.-----

La Società potrà accettare conferimenti di aziende, contrarre mutui anche ipotecari e rilasciare garanzie sotto forma di fidejussioni o avalli e/o altre garanzie a favore di terzi, ivi compresa l'iscrizione di ipoteche su beni sociali. -----

Potrà, inoltre, assumere interessenze e partecipazioni anche azionarie in altre società ed imprese aventi oggetto analogo od affine o comunque collegato al proprio.-----

La Società potrà, altresì, rendersi assuntrice di concordati giudiziari in procedure concorsuali, fornendo all'uopo, anche a mezzo di fidejussioni di banche o compagnie finanziarie, le garanzie che venissero richieste dalle competenti Autorità' Giudiziarie.-----

La società potrà compiere, inoltre, in via non prevalente, qualunque operazione mobiliare, immobiliare, industriale commerciale e finanziaria necessaria od utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale.---

E' espressamente escluso lo svolgimento delle attività riservate a determinati operatori dal decreto legislativo n. 58 del 1998 e successive modifiche, dal decreto legislativo 385 del 1993 e dalla legge 2 gennaio 1991 n.1.-----

TITOLO III - CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI-----

Art. 6) Capitale -----

Il capitale sociale è di Euro 258.300 (duecentocinquantottomilatrecento) suddiviso in numero 51.660 (cinquantunomilaseicentosessanta) azioni del valore nominale di euro 5 (cinque) cadauna. Tutte le azioni sono nominative. -----

In futuro potranno essere conferiti beni in natura e crediti, con l'osservanza di quanto previsto dall'art. 2342 codice civile. In tal caso le azioni corrispondenti dovranno essere interamente liberate al momento della sottoscrizione dei nuovi conferimenti.-----

In caso di variazioni dell'ammontare del capitale sociale, potrà essere rivisto il criterio di assegnazione delle corrispondenti azioni ai soci, derogando al principio di proporzionalità tra conferimento effettuato ed il numero delle azioni ricevute. Potranno essere privilegiate determinate categorie di soci o alcuni soci soltanto, in ragione dei particolari conferimenti o prestazioni accessorie da questi effettuate.-----

La società potrà costituire uno o più patrimoni specificamente destinati a singoli affari, con una deliberazione dell'assemblea ordinaria, in cui vengano indicati tutti gli elementi richiesti dall'art. 2447 - bis e seguenti codice civile e pubblicizzata nelle modalità di Legge. -----

Art. 7) Versamenti dei soci-----

La Società potrà richiedere versamenti ai soci in conto capitale ovvero in conto prestito per particolari esigenze finanziarie.-----

I versamenti in conto prestito potranno essere richiesti ai soci anche in misura non proporzionale al capitale posseduto e non necessariamente saranno suscettibili di determinazione fruttifera.-----

Relativamente ai finanziamenti in conto prestito, al fine di vincere la presunzione di fruttuosità prevista dall'art.43 del DPR n. 917/86, l'organo amministrativo sarà tenuto a specificare in bilancio la natura di tali versamenti e a che titolo sono stati effettuati.-----

La Società potrà acquisire fondi con obbligo di rimborso presso i soci, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla deliberazione del C.I.C.R. del 3 marzo 1994 pubblicata sulla G.U. dell'11 marzo 1994 e successive modificazioni.-----

Art. 8) Azioni-----

L'azione è indivisibile. In caso di comproprietà su di essa si applica quanto disposto dall'art. 2347 codice civile. Ogni categoria di azioni contiene titoli di uguale valore e di uguali diritti per i possessori. -----

Con successive modifiche statutarie si potranno comunque creare

nuove categorie di azioni fornite di diritti diversificati, anche per quanto riguarda la partecipazione alle perdite. La società potrà altresì emettere azioni prive di diritto di voto o con diritto di voto limitato a particolari argomenti, purché nel loro insieme queste non eccedano la metà del capitale sociale. La società potrà emettere azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell'attività sociale in un determinato settore; in tal caso le modalità previste dall'art. 2350 codice civile saranno rispettate attraverso apposita modifica statutaria. La società potrà non emettere i titoli azionari o adottare diverse tecniche in proposito, con apposita determinazione dell'assemblea.-----

Art. 9) Trasferimento delle azioni-----

Le azioni sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che per atto mortis causa. Tuttavia ciascun socio ha diritto di esser preferito nell'acquisto di azioni aventi diritto di voto in assemblea o di diritti di opzione che un altro socio volesse trasferire a terzi. A tal fine il socio che intende vendere in tutto o in parte le proprie azioni deve darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli altri soci, indicando il numero delle azioni offerte in vendita, il relativo prezzo ed il nominativo del soggetto a cui intende vendere.-----

Gli altri soci potranno esercitare entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione i loro diritti di prelazione; scaduto il termine, si intenderà che vi abbiano rinunciato.-----

Qualora anche un socio abbia esercitato il proprio diritto di opzione, il socio che intende vendere dovrà riorffrire le azioni rimaste non optate proporzionalmente ai soci che hanno esercitato il diritto di prelazione con la stessa procedura dell'offerta principale.-----

Soltanto dopo aver esperito l'intera procedura le residue azioni non optate potranno essere cedute al nominativo od ai nominativi segnalati.-----

Art. 10) Aumento del capitale sociale-----

Il capitale sociale può essere aumentato, per determinazione dell'assemblea.-----

In caso di delibera di aumento del capitale sociale, è riservato il diritto di opzione agli azionisti, in proporzione al numero delle azioni da essi possedute, da esercitarsi nei modi e nei termini che saranno fissati dalla delibera di aumento, e comunque in osservanza dell'articolo 2441 codice civile.-----

All'organo amministrativo non è consentito limitare o escludere il diritto di opzione degli azionisti.-----

Art. 11) Recesso-----

Ai soci compete il diritto di recedere dalla società nei casi e nei modi previsti dall'art. 2437 e seguenti codice civile.-----

Art. 12) Obbligazioni-----

La società può emettere obbligazioni nominative od al portatore, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.-----

Compete all'organo di amministrazione la fissazione delle modalità di emissione, collocamento ed estinzione, mediante verbale redatto da Notaio e pubblicizzato ai sensi di legge. In caso di emissione di obbligazioni o azioni sul mercato, è facoltà dell'organo di amministrazione

prevedere un organo di controllo esterno. In ogni caso le obbligazioni non potranno essere emesse per un ammontare superiore al doppio della somma del capitale sociale e delle riserve, legali e disponibili, secondo l'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Tale ammontare potrà, eccezionalmente, essere superato se:

- a) le obbligazioni saranno destinate ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale secondo le leggi speciali;
- b) le obbligazioni saranno garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società ed avranno un valore complessivo non eccedente i 2/3 (due terzi) del valore immobiliare in questione;
- c) ricorrono particolari ragioni interessanti l'economia nazionale, previa autorizzazione con provvedimento del Governo, il quale fisserà i limiti e le condizioni dell'emissione obbligazionaria. Si applica l'art. 2412 codice civile.

TITOLO IV - ASSEMBLEA.

Art. 13) Deliberazioni e convocazioni.

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.

L'assemblea è convocata dall'organo di amministrazione in via ordinaria o straordinaria, mediante le seguenti alternative formalità:

- pubblicazione sui seguenti quotidiani, ad ampia diffusione:

a) "La Nazione";

b) "Il Tirreno";

- raccomandata a.r. o a mano;

- fax munito del rapporto di ricezione;

- posta elettronica (se contenente il dispositivo di conferma dell'avvenuta lettura nel computer del destinatario);

- lettera consegnata ai destinatari tramite società di recapito;

- altri eventuali.

L'eventuale pubblicazione su quotidiani o l'eventuale avviso ai soci devono contenere indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno dell'assemblea.

Le predette modalità di convocazione saranno da ritenersi legittime purché le comunicazioni avvengano almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'assemblea così convocata e di ciò risulti prova scritta.

Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipi la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo in carica.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 14) Luogo di convocazione

Di norma l'assemblea si riunisce presso la sede della società ma può riunirsi in luogo diverso, purché nel territorio nazionale, secondo quanto viene indicato di volta in volta nell'avviso di convocazione.

Art. 15) Assemblea annuale.

Quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano, l'assemblea da tenersi in via ordinaria per l'approvazione del bilancio può essere convocata, anziché entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, entro centottanta giorni dalla stessa.

Art. 16) Diritto di intervento dei soci in assemblea

I soci (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 C.C.) devono esibire i propri titoli al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea.

Ogni socio avente diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare: in tal caso si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2372 del codice civile.

E' ammesso l'intervento in assemblea, con il relativo diritto di voto, anche mediante mezzi di telecomunicazione appositamente predisposti a tal fine.

E' ammesso altresì il voto tramite corrispondenza: in tal caso, per potersi considerare intervenuto all'assemblea il socio che lo ha espresso, il voto deve pervenire alla società, e comunque al soggetto indicato nella relativa convocazione contenente l'ordine del giorno, prima della chiusura del verbale assembleare inerente alla riunione stessa.

Art. 17) Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta o dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione, o in caso di loro assenza o impedimento, dal Vice Presidente, o da uno degli Amministratori Delegati, o da altra persona scelta dall'assemblea a maggioranza dei presenti. Spetta al presidente dell'assemblea di verificare e far constatare la regolarità della costituzione della stessa; di accertare l'identità dei presenti e la loro legittimazione; di regolare lo svolgimento della seduta e di accertare i risultati delle votazioni.

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea in caso di convocazione in sede ordinaria; in caso, viceversa, di assemblea straordinaria, le funzioni di segretario vengono assolte da un Notaio.

Di ogni adunanza viene redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal Notaio, per quanto di rispettiva competenza, e riportato in apposito libro.

Art. 18) Quorum costitutivo

Per la validità della costituzione dell'assemblea convocata in via ordinaria od in via straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione come nelle successive, si fa riferimento alle disposizioni di legge (art. 2368 e segg. C.C.)

Art. 19) Quorum deliberativo

L'assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del cinquanta per cento del capitale sociale.

TITOLO V - AMMINISTRAZIONE

Art. 20) Consiglio d'amministrazione

La società adotta per la propria amministrazione e per il controllo, il

sistema tradizionale di cui agli art. 2380 e 2409 septies del Codice Civile con le seguenti particolarità.-----

La società è amministrata o da un Amministratore Unico, o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri fino ad un massimo di cinque, eletti dall'assemblea anche fra i non soci, secondo quanto deliberato dall'assemblea stessa all'atto della nomina.-----

In caso di nomina di un Consiglio di amministrazione questo elegge tra i propri membri un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea di nomina.-----

All'organo amministrativo verrà riconosciuto un compenso da determinarsi dall'Assemblea dei soci, nonché l'indennità di cui all'articolo 16 comma uno lettera "c" del Testo unico delle imposte sui redditi.---

L'Organo amministrativo dura in carica per tre anni ed è rieleggibile; la scadenza del suo mandato coincide con la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale della sua gestione. -----

Art. 21) Poteri dell'organo di amministrazione-----

All'organo di amministrazione spettano i più ampi poteri per tutti gli atti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione rimanendo compreso nelle sue attribuzioni tutto ciò che dalla legge non sia inderogabilmente riservato all'assemblea dei soci. -----

Per determinati atti di straordinaria amministrazione l'organo amministrativo dovrà premunirsi della preventiva approvazione ed autorizzazione dell'assemblea dei soci e precisamente: l'acquisto, la permuta, il conferimento d'azienda e la vendita di beni immobili, qualunque atto dispositivo sull'azienda sociale, l'accensione di mutui ipotecari, il rilascio di fidejussioni e/o prestiti a garanzia nei confronti di terzi, il rilascio di garanzie reali.-----

Il Consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega ai sensi dell'art. 2381 C.C. -----

L'Organo Amministrativo potrà nominare procuratori speciali per singoli affari o gruppi d'affari e revocarli, potrà nominare direttori, vice direttori ed agenti, potrà promuovere e resistere ad azioni giudiziarie in ogni grado di giurisdizione, nominando avvocati, procuratori e periti o revocandoli.-----

Art. 22) Rappresentanza legale-----

La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale spettano o all'Amministratore Unico, o al Presidente del Consiglio d'Amministrazione e, ove nominato, al Vice Presidente ed agli amministratori delegati, disgiuntamente tra loro.-----

Art. 23) Convocazione del consiglio d'amministrazione-----

Il Consiglio di amministrazione si riunirà sia nella sede sociale, sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da oltre la metà dei suoi membri o dal Consigliere Delegato. La convocazione sarà fatta a cura del presidente o, in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente o dall'Amministratore delegato se nominati, oppure dal Consigliere più anziano di età, presso la sede sociale o altrove almeno dieci giorni prima della

riunione con lettera da spedire mediante raccomandata, fax, telegramma o posta elettronica., almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza ad ogni amministratore e sindaco effettivo, contenente anche l'ordine del giorno. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni lavorativi.-----

Il Consiglio è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci effettivi.-----

Art. 24) Presidenza delle riunioni del consiglio d'amministrazione-----

Presiede le riunioni del Consiglio il Presidente ed in caso di sua assenza il Vice Presidente, se nominato, ovvero il Consigliere più anziano di età.-----

Art. 25) Deliberazioni del consiglio d'amministrazione-----

Per la valida costituzione dell'adunanza del Consiglio di amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei membri dello stesso e la delibera è validamente assunta se approvata dalla maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, avrà la prevalenza la delibera espressa con il voto favorevole del presidente.-----

I verbali delle riunioni nonché delle deliberazioni assunte dal Consiglio devono essere trascritte su apposito libro da tenersi con le formalità di legge. Ogni verbale recherà le firme del Presidente e del Segretario. -----

La presenza alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione; purché risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente al dibattito. -----

TITOLO VI - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE-----

Art. 26) Collegio sindacale - membri e presidente-----

La società è controllata da un Collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea. Tutti i membri, effettivi o supplenti, del Collegio sono scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.-----

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'assemblea.-----

Ad essi è demandato, ricorrendone le condizioni tutte, anche il controllo contabile della società salva diversa delibera della assemblea ordinaria dei soci. I membri del Collegio sindacale restano in carica tre esercizi e la scadenza del loro mandato coincide con la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al 3° esercizio sociale della loro carica.-----

Il compenso dovuto ai membri del Collegio sindacale è stabilito dall'Assemblea all'atto della loro nomina. Al Collegio sindacale si applicano le norme di legge.-----

TITOLO VII - BILANCIO E UTILI-----

Art. 27) Esercizio sociale-----

Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.-----

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione, provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione alla formazione del progetto di bilancio, da produrre, assieme ad ogni altro documento previsto dalle leggi al momento vigenti, all'approvazione dell'assemblea dei soci.-----

Art. 28) Utili-----

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione dell'utile netto di esercizio previo accantonamento del 5% (cinque per cento) alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; il residuo verrà devoluto agli azionisti salvo che l'assemblea deliberi speciali prelevamenti da destinarsi a riserve straordinarie e ad altri impieghi, oppure disponga di riportarli in tutto od in parte ai successivi esercizi.-----

Il pagamento dei dividendi viene effettuato nei termini stabiliti di volta in volta dall'assemblea. I dividendi non riscossi vanno prescritti a favore della società, trascorsi cinque anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili.-----

TITOLO VIII - SCIoglimento E VARIE-----

Art. 29) Scioglimento-----

L'organo di amministrazione deve accertare senza indugio il verificarsi di una causa di scioglimento della società e procedere agli adempimenti previsti in materia.-----

Esso convoca, nei casi previsti, l'assemblea per procedere alla nomina dei liquidatori e per la deliberazione sugli altri elementi previsti dalla legge, cui ci si richiama per quanto non previsto in questo statuto in materia di scioglimento e liquidazione. -----

Art. 30) Clausola arbitrale e di conciliazione -----

Qualsiasi controversia anche relativa all'interpretazione di norme, sia statutarie che di legge, dovesse sorgere fra i soci ovvero fra i soci e la Società, che abbia ad oggetto diritti disponibili, escluse le controversie in cui è necessario l'intervento del P.M., relativa al rapporto sociale, è demandata alla decisione di un collegio arbitrale composto di tre membri nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Pistoia che dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.-----

Nel caso non si sia provveduto nel termine suddetto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Società.-----

La sede del Collegio Arbitrale sarà presso la sede sociale.-----

Il Collegio Arbitrale determinerà le spese e gli oneri dell'arbitrato come pure le spese di soccombenza nei confronti della parte soccombente.-----

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17/1/2003 n. 5.-----

La società ove la procedura arbitrale non sia attivabile potrà ricorrere alle procedure di conciliazione previste dalla legge, nei casi in cui ciò sia consentito.-----

In tal caso ricorrerà alla Camera Conciliativa operante presso la Camera di Commercio di Pistoia al cui regolamento espressamente rimanda.-----

Art. 31) Varie -----

Per quanto non è espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel C.C. e nelle leggi speciali in materia.-----

F.to: **Massimo Capecchi, Giulio Chiostrini notaio**-----